

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 marzo 2010, n. 292

Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Modalità operative per la formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, o suina o pollame».

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il Regolamento CE 1255/97.

CHE l'articolo 6, punto 5 del Reg. CE 1/2005 prevede che i guardiani e i conducenti di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame siano in possesso di un certificato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento.

CONSIDERATO che il suddetto certificato di idoneità deve essere rilasciato ai conducenti e guardiani dopo che questi hanno frequentato un corso di formazione e superato un esame riconosciuto dall'Autorità competente che deve farsi anche garante della indipendenza degli esaminatori.

VISTA la nota del Ministero della Salute DGSA/VI/3316 del 4 maggio 2007, con la quale è stato individuato il percorso formativo dei formatori e le autorità competenti e/o gli organismi designati che dovranno svolgere tali corsi di formazione.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i., con il quale è stato conferito alle Regioni ed alle Province auto-

nome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale On. Agazio Loiero formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, relatore il V.P. Cersosimo.

A VOTI unanimi.

DELIBERA

Di confermare quanto espresso in premessa:

Di approvare le allegate modalità operative «Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Modalità operative per la formazione dei conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina ovina caprina o suina o pollame parte integrante del presente atto.

Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to: Durante

Il V. Presidente
F.to: Cersosimo

(segue allegato)



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SANITARIE

REGOLAMENTO CE 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE. MODALITA' OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI E GUARDIANI DI VEICOLI STRADALI CHE TRASPORTANO EQUIDI DOMESTICI O ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA O SUINA O POLLAME.

Art. 1

Corsi per la formazione dei formatori (Corso B)

Presso il Dipartimento Tutela della Salute della Calabria sono organizzati i corsi finalizzati alla formazione di formatori per conducenti e guardiani (Corso B) da destinare a Medici Veterinari Pubblici - AA.SS.PP. e Medici Veterinari Liberi Professionisti.

I corsi hanno l'obiettivo di creare la figura del Medico Veterinario Pubblico esaminatore e formatore di secondo livello che dovrà obbligatoriamente presiedere agli esami di profitto dei discenti finali del Corso C nonché del Medico Veterinario formatore di secondo livello.

I corsi avranno la durata di 20 ore, secondo il programma che sarà predisposto dal Dipartimento Tutela della Salute, con riferimento alla legislazione, al benessere e comportamento animale, alla cura e gestione degli animali.

Il Comitato organizzatore, deve individuare i docenti e organizzare il materiale didattico, deve essere obbligatoriamente composto da almeno un medico veterinario che ha frequentato il corso A.

Il Comitato organizzatore è costituito da:

1. Il Dirigente del Servizio Veterinario del Dipartimento Tutela della Salute Regionale;
2. Il Dirigente del Servizio Formazione del Dipartimento Tutela della Salute Regionale;
3. Un Funzionario Regionale del Dipartimento Tutela della Salute afferente il Servizio Veterinario;
4. Medico Veterinario Pubblico che abbia conseguito il titolo di esaminatore nel corso A (ROMA).

**Art. 2
Registro dei Medici Veterinari Esaminatori e dei Formatori**

Presso il Dipartimento Tutela della Salute Regionale è istituito un Registro distinto in tre sezioni dei Medici Veterinari Esaminatori e dei Formatori nel quale sono iscritti i Medici Veterinari (pubblici e libero professionisti) che frequentano con voto finale di profitto il corso B.

I) Medici Veterinari Pubblici, saranno iscritti in qualità di Medico Veterinario Pubblico esaminatore e formatore di secondo livello;

II) i Medici Veterinari Liberi Professionisti, saranno iscritti solo in qualità di Medico Veterinario formatore di secondo livello;

III) i Medici Veterinari Pubblici che hanno frequentato il corso A per la Regione Calabria quali Medico Veterinario Pubblico esaminatore e formatore di primo livello.

Art. 3

Procedure per l'attivazione dei Corsi per la formazione dei guardiani e conducenti (Corso C)

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, gli Enti Pubblici, gli Enti di formazione, le Associazioni di Categoria, in maniera indipendente od in collaborazione tra loro, possono organizzare corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (Corso C), finalizzati alla formazione dei guardiani e conducenti che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame.

Il Legale rappresentante dell'Ente Organizzatore, o un suo delegato, in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore richiede il riconoscimento del Corso e la nomina della Commissione esaminatrice al Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie - Servizio Veterinario Regione Calabria, indicando nella istanza di cui al modello Allegato II che fa parte integrante di queste linee guida:

1. il titolo del corso;
2. l'Ente organizzatore e i nominativi del Comitato organizzatore;
3. la sede di svolgimento e il calendario dei giorni di lezione, il programma e la durata - non inferiore a 12 ore - del corso con il numero delle ore dedicato alle singole materie, la data e la sede di svolgimento degli esami, il numero che si prevede dei partecipanti.

La qualifica e il curriculum vitae dei docenti.

L'organizzazione del corso, i contenuti e le modalità di espletamento dovranno seguire le indicazioni di cui all' Allegato I, che fa parte integrante di queste linee guida.

Alla fine del corso ai partecipanti che avranno superato una prova di esame, costituita da una prova scritta di venti quiz a risposta multipla e da una prova orale, sarà rilasciato il certificato di idoneità dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale dove si svolge il corso, in qualità di autorità competente.

delle Politiche sanitarie – Servizio Veterinaria Regione Calabria e alla Azienda Sanitaria Provinciale sede del corso.

Tutta la documentazione sarà conservata agli atti dell'Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competente per almeno sei anni, unitamente alla copia del certificato di idoneità rilasciato ai partecipanti che hanno superato la prova di esame.

Art. 6

Rilascio del certificato di idoneità

Il certificato di idoneità per conducenti e guardiani, la cui portata può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati, è rilasciato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dove ha sede il corso, conformemente all'Allegato III, Capo III del Regolamento (CE) 1/2005.
I certificati rilasciati saranno numerati con un codice alfanumerico di seguito codificato:

IT 018 PR NNNNN

018 è il codice ISTAT della Regione Calabria;

PR è la sigla della provincia;

NNNNN il numero progressivo numerico di 5 cifre assegnato dal Servizio Veterinario dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda Sanitaria competente territorialmente per la sede del corso.

L'Azienda Sanitaria di Locri provvederà a concordare preventivamente con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, considerato che appartengono alla stessa Provincia, i numeri progressivi a cinque cifre "NNNNN" da assegnare nei vari corsi per il rilascio dei certificati d'idoneità.

Del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani, con l'eventuale limitazione a specie o gruppi di specie determinati, dovrà venire a conoscenza l'Azienda Sanitaria nel cui territorio ricade la residenza anagrafica degli stessi conducenti e guardiani, per l'eventuale registrazione di tutti i dati relativi ai certificati di idoneità rilasciati, al fine di consentire una loro rapida identificazione da parte delle autorità di controllo in caso di inadempienza alle prescrizioni del Regolamento CE 1/2005.

Art. 7

Costi

I costi dei corsi riconosciuti sono a totale carico dell'Ente organizzatore che può richiedere ai partecipanti un eventuale costo di iscrizione.

Art. 8

Gli allegati I e II fanno parte integrante delle presenti modalità operative.

Art. 4 Riconoscimento dei corsi

Una Commissione regionale istituita presso il Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie Regione Calabria – Servizio Veterinario procede al riconoscimento del corso e alla nomina della Commissione esaminatrice del corso C.

La Commissione istituita presso il Dipartimento Tutela della salute e delle Politiche sanitarie Regione Calabria è composta da:

1. Il Dirigente del Servizio Veterinario Regionale;
2. Il Dirigente del Servizio Formazione del Personale del Dipartimento Tutela della Salute;
3. un Dirigente Veterinario individuato dal Dipartimento Tutela della Salute che ha frequentato il Corso A;
4. Il Responsabile della formazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale in cui viene svolto il corso;
5. un funzionario del Dipartimento Tutela della Salute Regionale in qualità di segretario.

Al corso che ha ottenuto il riconoscimento viene attribuito un codice di riferimento regionale e viene inserito in un apposito registro.

Dell'avvenuto riconoscimento del corso, dei nominativi facenti parte della Commissione esaminatrice viene data comunicazione al Presidente del Comitato organizzatore e contestualmente alla Azienda Sanitaria Provinciale sede del corso. Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto a personale regionale per la partecipazione alla Commissione regionale.

Le spese relative al rimborso di missione al Responsabile della formazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale in cui viene svolto il corso sono a carico del rispettivo Ente appartenenza.

Le eventuali spese relative al rimborso di missione al Dirigente Veterinario che ha frequentato il corso A di altra Regione, individuato dal Dipartimento Tutela della Salute, sono a carico del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie regionali.

Art. 5

Commissione esaminatrice (Corso C)

La Commissione di esame deve essere obbligatoriamente composta da:

- il Direttore del Servizio Veterinario dell'Area di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'A.S.P. competente per territorio o da un suo delegato responsabile di struttura semplice;
- due Medici Veterinari Pubblici esaminatori iscritti nel Registro di cui all'art. 2, diversi dai docenti, i cui nominativi, dei quali almeno uno esterno alla Azienda Sanitaria Provinciale dove si svolge il corso, saranno comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie – Servizio Veterinario.
- Un amministrativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio con funzioni di segretario.

La Commissione, a conclusione del corso, provvederà ad inviare copia del programma, il curriculum vita dei docenti e l'elenco finale delle persone che hanno superato l'esame al Ministero della Salute, copia dell'elenco finale delle persone che hanno superato l'esame verrà inviato anche al Dipartimento Tutela della Salute e

ALLEGATO I**PARTECIPANTI AL CORSO**

Possono partecipare al corso cittadini italiani maggiorenni che dimostrino di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso.

TITOLO DEL CORSO

Il titolo del corso deve fare esplicito riferimento al conseguimento del certificato di idoneità per conducente o guardiano.

FREQUENZA

La frequenza al corso è obbligatoria e deve essere formalmente attestata e certificata dal responsabile del corso in un apposito registro di presenza giornaliera.

COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato organizzatore del Corso C è composto da:

- Presidente: il rappresentante legale, o un suo delegato, dell'Ente pubblico o Associazione che organizza il corso, è anche responsabile del corso;
- Un Medico Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale sul cui territorio si svolge il corso, individuato dal Presidente, iscritto nel Registro di cui all'art. 2 delle presenti modalità operative;
- un conducente o guardiano che abbia già ottenuto il certificato di idoneità o un autotrasportatore di animali vivi che sia iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede il corso;
- un amministrativo dell'Ente pubblico o Associazione che organizza il corso con funzioni di segretario.

Nella richiesta di riconoscimento del corso devono essere indicati i nominativi e la rispettiva qualifica dei componenti del Comitato organizzatore, nonché dell'eventuale delegato formalmente incaricato dal rappresentante legale dell'Ente organizzatore.

Il Comitato organizzatore individua i docenti, organizza il materiale didattico e provvede a tutto quanto necessario per la realizzazione del corso.

PROGRAMMA

Il programma formativo deve essere basato sugli argomenti previsti dall'allegato IV del Regolamento (CE) 1/2005, deve avere una durata di almeno 12 ore formative, ed in particolare:

- nozioni sulla legislazione comunitaria con particolare riguardo agli articoli 3 e 4 e le disposizioni previste agli allegati I e II del Regolamento;
- nozioni riguardanti l'idoneità degli animali e dei mezzi di trasporto, pratiche di trasporto e l'impatto dello stile di guida sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità delle carni, i periodi di viaggio e di riposo, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione, le densità di carico, cure di emergenza, adempimenti previsti dal Regolamento sul giornale di viaggio;
- aspetti relativi alla sicurezza del personale che accudisce gli animali.

Degli argomenti trattati occorre indicare il docente ed il numero di ore che saranno dedicate all'argomento stesso.

DOCENTI

I docenti devono essere di comprovata esperienza, valutabile dal curriculum professionale, tra i docenti dovrà essere prevista la presenza di Medici Veterinari formatori dei quali almeno uno Medico Veterinario formatore di primo o secondo livello della Azienda Sanitaria sul cui territorio si svolge il corso, di ciascun docente occorre che sia indicato anche un supplente. Ciascun docente dovrà sottoscrivere, in una apposita scheda, gli argomenti trattati, l'ora di inizio e di fine della lezione.

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE

Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso e deve essere vidimato dal Presidente del Comitato Organizzatore;

- Deve contenere oltre che una facciata indicante il numero di riconoscimento del corso, il periodo e la sede di svolgimento, il cognome e nome e firma del Presidente del Comitato organizzatore e tanti fogli quanti sufficienti a riportare le presenze giornalieri di tutti i partecipanti;
- I fogli delle presenze giornalieri devono contenere progressivamente il cognome, il nome, e la firma del partecipante apposta all'entrata in aula in corrispondenza dell'ora di entrata e di uscita in aula sia antimeridiane e che pomeridiane se il Corso si svolge anche in tali ore;
- le firme dovranno essere apposte per esteso ed essere leggibili. Non sono ammesse sigle o abbreviazioni.
- l'assenza deve essere immediatamente evidenziata con la dicitura indelebile "ASSENTE". Per i partecipanti che si sono ritirati devono essere barrate le giornate di lezione sino al termine del corso;
- il foglio di presenza non deve riportare alcuna abrasione e/o bianchettatura;
- correzioni eventuali dovranno essere convalidate e vistate dal Presidente del Comitato organizzatore.

SPESE

Le spese sostenute per la realizzazione dei corsi per conducenti o guardiani sono a totale carico dell'Ente organizzatore il quale, se diverso dall'Azienda Sanitaria si impegna a corrispondere, salvo specifici accordi, all'Azienda Sanitaria territorialmente competente i costi per il rilascio di ciascun certificato di idoneità e per l'attività di formazione e di esaminatore del personale medico veterinario dirigente appartenente al SSN, secondo la vigente normativa.

ALLEGATO II

AL DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SANITARIE
REGIONE CALABRIA
SETTORE PREVENZIONE PRIMARIA, E
SECONDARIAE MEDICINA VETERINARIA
VIA BUCCARELLI, 30
88100 CATANZARO

Oggetto: Istanza di riconoscimento del corso per la formazione dei guardiani e conducenti ai sensi del Reg. CE 1/2005 e delle linee guida regionali.

Il sottoscrittonato a, prov. (.....)
il / /.....residente in via..... n.
in qualità di legale rappresentante dell'Ente/ Associazione:

.....
con sede legale in vian°
CF / PI.....

CHIEDE

- di poter ottenere il riconoscimento del corso di formazione ai fini del conseguimento del certificato di idoneità per conducenti e guardiani previsto dall'art. 6, comma 5 e dell'art. 17, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005, con le previste modalità operative regionali e che dovrà tenersi dal _____ al _____ in _____(Prov.____) denominato: _____
- la nomina della Commissione esaminatrice.

Il sottoscritto, pena l'annullamento del riconoscimento, si impegna inoltre di:

- a) acquisire autocertificazione di ciascun iscritto al corso circa la non sussistenza trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data di iscrizione al corso;
- b) tenere il registro delle presenze regolarmente vidimato e aggiornato.

Per gli enti diversi dalle Aziende Sanitarie Provinciali:

- a) dare comunicazione del programma e del periodo di espletamento del corso alla Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente per consentirne la vigilanza sulla sua corretta realizzazione;
- b) consegnare alla fine del corso, e non oltre una settimana, copia di tutti gli atti alla commissione esaminatrice per il successivo inoltro al Dipartimento Tutela della Salute e al Ministero della Salute.

Allega alla presente:

1. dichiarazione che l'attività di formazione rientra tra i fini istituzionali o statuari dell'ente;
2. eventuale delega al responsabile organizzativo del corso;
3. dettagliato programma del corso, con riferimento alle ore dedicate alle singole materie;
4. nominativi e qualifiche del comitato organizzatore;
5. certificato di idoneità rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del guardiano e/o certificato di iscrizione alla CCIA del trasportatore facenti parte del comitato organizzatore;
6. per ciascun docente e supplente: nominativo, dati anagrafici e di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, ente di appartenenza, curriculum professionale e argomento trattato;
7. numero dei partecipanti previsti.

data

firma